

Ricorso proposto il 30 agosto 2021 – Abenante e a./Consiglio e Parlamento

(Causa T-527/21)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Stefania Abenante (Ferrara, Italia) e altri 423 ricorrenti (rappresentante: M. Sandri, avvocato)

Convenute: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

In via pregiudiziale immediata provvisoria, sospendersi immediatamente l'applicazione dell'articolo 1 c.1 lettera a) e b);

In via di merito principale, annullare integralmente il Regolamento impugnato

In via di merito alternativamente principale, annullare l'articolo 1 c. 1 lettera a) dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 953¹ in via definitiva; l'articolo 1 c.1 lettera b) dell'articolo 3 del Regolamento UE n. 953 in via definitiva e/o sino a quando verrà inserito nel Regolamento espressamente che caso positivo al Covid-19 sia solo quello che rispetti i protocolli previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in materia di tamponi RT-PCR nei confronti degli asintomatici e nei confronti dei sintomatici quanto ai cicli di sviluppo;

In via di merito subordinata, ai fini del possibile contemperamento delle esigenze concrete delle parti, previo annullamento del contenuto dell'articolo 3 1 c.1 lettere a)-b) del Regolamento impugnato, modificare parzialmente il medesimo disponendo, in sostituzione del contenuto dei detti capi, l'obbligo, per il rilascio del Certificato UE, nei confronti di ciascun cittadino europeo, di sottoporsi, nelle situazioni indicate dal Regolamento, al tampone salivare ed, in caso di positività al medesimo, attenersi per l'effettiva verifica di caso confermato di Sars Cov 2 di Covid 19, ai protocolli dettati dall'OMS e dall'ECDC;

Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) in sinergia con la violazione delle risoluzioni Consiglio d'Europa N.2383/21 e N.2361/2021.

Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento impugnato, pervenendo a privilegiare i vaccinati rispetto ai non vaccinati da Covid 19 sull'errato presupposto scientifico che i primi non contagino, determina una illegittima discriminazione quanto all'esercizio della libertà di movimento, espressamente vietata dal Consiglio d' Europa, organo esecutivo della Corte europea dei diritti umani (CEDU), organismo a cui aderiscono gli Stati e l'Unione ed all'indirizzo del quale, pertanto, non possono disallinearsi.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 20-21 1° C in sinergia con gli articoli 41-49 CDFUE la violazione dell'articolo 54 CDFUE.

Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento non cita alcuna fonte da cui poter ricavare un minimo di riscontro indiziario o probatorio che esista effettivamente una incertezza scientifica quanto al fatto specifico che i vaccinati contagino meno di Sars-CoV-2 rispetto ai non contagiati. È stato omesso l'indispensabile preventivo svolgimento di adeguata consulenza medico-scientifica idonea a supportare il fondamento della mera affermazione prospettata. L'affermazione che i vaccinati non contagino è contraddetta dal contenuto del

Regolamento ove si afferma che occorre attendere riscontri. Nessun cittadino europeo può essere discriminato, nel pieno esercizio del suo diritto integrale ad una mobilità senza limiti, in assenza di un minimo principio di prova della veridicità del fondamento scientifico giustificativo di tale impedimento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 CDFUE sotto il profilo dello sviamento di potere della violazione del principio di legalità' di cui all'articolo 49 CFDUE per insussistenza nel merito del fondamento scientifico del regolamento

Si fa valere a questo riguardo che la sperimentazione e l'autorizzazione al commercio dei vaccini per la finalità di prevenzione della diffusione del virus Sars cov 2, non sono mai state fatte in funzione di impedire che i vaccinati non contagiassero. Estendere l'applicabilità dei vaccini oltre il perimetro della sperimentazione e dell'autorizzazione è illegittimo. Sussistono prove documentali plurime, incontrovertibili e non contestate derivanti dalle statistiche relative all'andamento dei contagi in Europa e nel mondo, che attestano che i Paesi a più alta vaccinazione, siano quelli dove vi è il più alto numero di contagi e che i vaccinati favoriscano la diffusione delle varianti ed in particolare di quella "delta". Sussistono prove che la mortalità per Covid 19 sia più elevata tra i vaccinati.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 in sinergia con l'articolo 35 CDFUE per il disallineamento del regolamento dalle linee guida dell'OMS e dell'ECDC con riferimento all'uso dei tamponi. Sviamento di potere.

Si fa valere a questo riguardo che i tamponi Rt-PCR sono amplificati, nei laboratori di taluni Paesi con numero di cicli superiore a quello previsto come attendibile dall'ECDC e dall'OMS. I tamponi vengono utilizzati senza preventiva e/o successiva verifica clinica per cui l'erronea amplificazione falsifica l'esito. In caso di positività non viene ripetuto l'esame come previsto dalle linee guida dell'OMS per cui anche sotto questo profilo, l'esame in vitro è totalmente inattendibile. Il Regolamento impugnato prevede lo screening obbligatorio degli asintomatici per poter accedere al Certificato UE, mentre le linee guida dell'OMS ritengono inutile l'esame con tampone Rt-PCR e/o rapido degli asintomatici non sussistendo prova che contagino. L'unica soluzione seriamente praticabile per realizzare al massimo grado di serietà scientifica l'obiettivo di viaggiare il più sicuramente possibile, dichiarato come finalistico dal Regolamento impugnato, è far svolgere a vaccinati e non vaccinati, un tampone salivare in prossimità immediata del necessario utilizzo richiesto ed in caso di positività effettuare tampone Rt-PCR amplificato con un numero di cicli compatibile con le linee guida dell'OMS e dell'ECDC.

¹ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, p.1).